



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE F

**REATI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**



Parte speciale F

REATI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La "parte speciale F" è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 25 *bis* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all'interno dell'Associazione. Infine, vengono riportati anche i c.d. "processi strumentali", i "principi generali di comportamento" e i "compiti dell'Organismo di Vigilanza".

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione "una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001".

1. Reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)

1.1 Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

1.1.1 Testo della norma del Codice Penale

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

1.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

1.1.3 Descrizione

L'interesse giuridico protetto dalle fattispecie incriminate in tema di falso nummario viene individuato nella fede pubblica. Le cose tutelate sono le monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori dello Stato.

Moneta avente corso legale è quella cui sia stata attribuita dallo stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.

I soggetti passivi sono lo Stato, lesa nel suo interesse alla regolarità della circolazione monetaria, nonché il



privato titolare dell'interesse patrimoniale specifico leso o posto in pericolo dall'azione criminosa del falsario. L'articolo in questione punisce condotte di falsità propria, cioè la contraffazione (creazione illegittima di monete che abbiano un'apparenza di genuinità), e l'alterazione (modificazione apparente della moneta volta ad attribuirle un valore superiore o inferiore), e condotte di falsità impropria, relative a modalità di utilizzazione delle monete successivamente alla falsificazione.

Presupposto comune alle varie ipotesi sanzionate dalla norma è che l'agente non sia concorso nell'attività di falsificazione e che sussista il concerto con il falsificatore o con un intermediario. Quest'ultimo è colui che non mette direttamente in circolazione banconote false, ma che provvede a farle pervenire in circolazione a mezzo di altri.

L'introduzione nel territorio dello Stato presuppone che la falsificazione sia avvenuta all'estero o che le stesse si trovassero oltre frontiera prima di essere importate in suolo nazionale. Il superamento del confine italiano segna il passaggio dal tentativo al reato consumato.

La detenzione consiste in una qualsiasi relazione di fatto con la moneta falsificata; può essere esercitata anche per mezzo di altre persone o in concorso con queste dal momento che ciò che rileva è il potere di fatto sulla cosa.

La messa in circolazione si realizza attraverso una qualsiasi attività che immetta la moneta contraffatta o alterata nel flusso finanziario. La spedita è una species qualificata di quest'ultima.

1.1.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- La Società, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- La Società contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- La Società, senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, agendo di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario (i.e. colui che non mette direttamente in circolazione banconote false, ma che provvede a farle pervenire in circolazione a mezzo di altri, Cass., sez. V., 3 aprile 1967, Meucci), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

1.2 Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

1.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

1.2.2 Autore del reato

Anche questo reato è comune, cioè commissibile da chiunque.

1.2.3 Descrizione

Le condotte qui descritte costituiscono sia una falsità propria, cioè l'alterazione di monete che ne diminuisca il valore, ma anche falsità improprie, poiché riguardanti diverse modalità di utilizzazione delle monete successive all'alterazione.

L'alterazione costituisce una modificazione dello stato preesistente della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta volta a diminuirne il valore. Presupposto indefettibile dell'alterazione è la genuinità della moneta e deve essere idonea a trarre in inganno circa la stessa. L'alterazione che importi una diminuzione



del valore reale può ovviamente cadere soltanto su quelle monete metalliche che costituiscano un'entità apprezzabile per il pregio delle sostanze che le compongono.

Nel caso di falsità propria, il delitto si consuma al momento in cui è compiuta l'alterazione della moneta, senza che sia necessario l'uso successivo; nelle ipotesi di falsità impropria, il reato si consuma al momento dell'acquisto o del ricevimento, ovvero della spedita o della messa in circolazione della moneta alterata.

1.2.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società altera monete nazionali o straniere, scemandone in qualsiasi modo il valore.
- La Società, di concerto con chi ha eseguito l'alterazione delle monete volta a scemarne il valore, introduce nel territorio dello Stato, detiene, spende o mette altrimenti in circolazione dette monete.

1.3 Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

1.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

1.3.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.3.3 Descrizione

L'articolo in questione prevede varie condotte di ricettazione in senso lato di monete falsificate, più lievi rispetto alle corrispondenti ipotesi contemplate negli articoli precedenti. Vengono qui sanzionate:

- l'introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione di monete contraffatte o alterate con le modalità descritte dagli artt. 453 n. 2 e 454, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, ma al fine di metterle in circolazione;
- l'acquisto di monete contraffatte o alterate da persona diversa dal falsificatore o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione;
- la spedita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario.

Il reato si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore.

1.3.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

- La Società spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte, alterate o di dubbia autenticità, al fine di evitare i pregiudizi o i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

1.4 Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

1.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.



1.4.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.4.3 Descrizione

La fattispecie si caratterizza per il fatto di richiedere la buona fede, al momento della ricezione delle monete falsificate, ed il dolo, al momento della spedita o della messa in circolazione.

La differenza tra questo reato e quello di cui all'art. 455 c.p. consiste nel fatto che in quest'ultimo la scienza della falsità delle monete deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione delle stesse monete, mentre nell'ipotesi in analisi tale coscienza è posteriore al ricevimento delle monete stesse.

1.4.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

- La Società spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte, alterate, o di dubbia autenticità, da lei ricevute in buona fede, al fine di evitare i pregiudizi o i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

1.5 Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

1.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

1.5.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.5.3 Descrizione

I valori di bollo oggetto di tutela sono dei tipici contrassegni personali di prestazione. Si tratta di mezzi destinati ad attestare la riscossione indiretta, mediante bollo, di una tassa o di un altro pubblico tributo; mezzi che, prima del loro uso o annullamento, rappresentano quel valore che corrisponde al prezzo in essi segnato e che, pur non essendo titoli di credito, sono tuttavia carte al portatore.

Costituiscono carta bollata i fogli di carta filigranata emessi dallo Stato italiano, destinati a ricevere scritte pubbliche o private, recanti l'impronta di un pubblico bollo quale segno attestante la riscossione indiretta di una tassa o di un altro pubblico tributo. Le marche da bollo sono i segni-valore emessi dallo Stato italiano che si applicano sulla carta o su una materia contenente scritti o disegni e che servono ad attestare il pagamento della relativa tassa di bollo o per passaporti o legalizzazioni di firme, o per la riscossione di diritti catastali o di verifica di pesi o misure o per altri pubblici tributi. Non sono comprese, nella tutela apprestata dalla norma, le marche che servono ad attestare l'esazione di diritti da parte dei Comuni.

I francobolli sono i segni-valori destinati ad essere applicati dal mittente o dal pubblico ufficiale competente agli oggetti di corrispondenza per attestare il pagamento (francatura) della relativa tassa postale. Ai fini della tutela penale è indispensabile che si tratti di francobolli attualmente in uso e che la falsificazione li produca attualmente validi, cioè sprovvisti di segno annullatore.

La norma sanziona soltanto l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore; essa non deve consistere nel cancellare o nel fare scomparire il valore stesso.



Risultano, inoltre, sanzionati l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione soltanto dei valori di bollo contraffatti, ma non di quelli alterati.

1.5.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

- La Società introduce nel territorio dello Stato valori di bollo contraffatti o alterati.
- La Società acquista, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti.
- La Società contraffà o altera valori di bollo.

1.6 Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

1.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

1.6.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.6.3 Descrizione

La carta filigranata oggetto di tutela è quella prodotta direttamente dallo Stato o da altro ente autorizzato all'emissione o dall'industria privata per conto o sotto la sorveglianza dello Stato o di altro ente autorizzato.

Questo articolo, così come l'art. 461 c.p., sanziona le cosiddette attività preparatorie alla falsificazione che altrimenti verrebbero considerate come forme del tentativo del reato di cui agli artt. 453 o 459 c.p.

La norma in questione sanziona la contraffazione di carta filigranata per la produzione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di detta carta contraffatta, laddove tali condotte non costituiscano i più gravi reati di cui agli artt. 453 o 459 c.p.

1.6.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

- La Società contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo.
- La Società acquista, detiene o aliena carta filigranata contraffatta.

1.7 Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

1.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

1.7.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.



1.7.3 Descrizione

Le cose materiali oggetto di tutela sono le filigrane o gli strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata. Le filigrane sono i punzoni, le forme o le tele che servono per fabbricare carta filigranata.

Gli strumenti sono tutti i mezzi meccanici fabbricati e non semplicemente naturali, destinati specificamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, di carte ad esse equiparate, di valori di bollo o di carte filigranate.

Le filigrane e gli strumenti devono essere esclusivamente destinati alla falsificazione, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Anche l'articolo in questione, come quello precedente, sanziona le attività preparatorie al falso nummario.

Il tentativo è configurabile solo nel caso di fabbricazione, mentre non è realizzabile nelle ipotesi di acquisto e detenzione.

1.7.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

- La Società fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- La Società fabbrica, acquista, detiene o aliena ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad impedire la rilevazione della contraffazione o alterazione.

1.8 Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

1.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

1.8.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.8.3 Descrizione

La norma sanziona la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Trova applicazione solo quando all'uso non si accompagna alcun comportamento precedente di per sé punibile e più grave.

L'uso del valore di bollo falsificato deve essere conforme alla normale destinazione, come se fosse genuino.

Il delitto di cui al comma 1 prevede la coscienza e la volontà di fare uso di valori di bollo o di biglietti, con la consapevolezza da parte dell'agente della loro falsità. Quanto all'ipotesi di cui al comma 2, è richiesto che l'agente sia in buona fede al momento della ricezione del falsificato e che sia, invece, consapevole della falsità delle cose al momento dell'uso.

1.8.4 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

- La Società, senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

1.9 Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

1.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni o della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.9.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.9.3 Descrizione

I marchi e i segni distintivi tutelati dalla norma sono quelli previsti dalla legge sulle privative industriali e sui marchi, cioè i contrassegni riconosciuti dall'ordinamento italiano usati dai produttori o commercianti per distinguere i propri prodotti o le proprie merci da quelle similari, a meno che non siano di larghissimo uso e incontestata utilizzazione.

Il prodotto industriale è un derivato di una qualsiasi industria manifatturiera o agricola, condotta per mezzo di impianti industriali o agricoli o per mezzo dell'attività di una sola persona.

La registrazione del marchio costituisce un presupposto del reato di falso e, pertanto, la tutela penale è limitata ai marchi registrati.

Altro requisito necessario per la punibilità della condotta è la possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il brevetto è l'atto della pubblica Autorità (Ufficio centrale dei brevetti) che conferisce il diritto esclusivo, per un determinato periodo di tempo, di attuare un'invenzione industriale e di trarne profitto nel territorio dello Stato, anche con il commercio del prodotto. Trattasi non propriamente di un contrassegno, ma di un atto pubblico.

I disegni industriali sono i lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria.

I modelli industriali sono le riproduzioni di oggetti attinenti a qualsiasi industria con i quali si dà la prova che quegli oggetti esistono nel modo risultante dal modello o che sarà formato nel modo risultante dal modello.

L'articolo in questione punisce la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi e l'uso di tali cose falsificate da altri.

Si ha contraffazione nel caso di abusiva riproduzione, con mezzo idoneo, della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli. In particolare, si ha contraffazione di un marchio quando vi sia la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

e denominativa. Per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione nei suoi elementi essenziali della denominazione protetta del brevetto. Quanto alla contraffazione di modelli o invenzioni, si tratta di un'illecita appropriazione di progressi tecnologici che il prodotto brevettato contiene e dà luogo ad un reato contro il diritto del singolo, titolare della privativa.

L'alterazione è la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli di fabbrica, manomettendo la cosa genuina creata dall'attività dell'avente diritto.

L'uso dei marchi o dei segni contraffatti punibile ai sensi dell'articolo in esame presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; inoltre, l'uso deve precedere l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato.

I delitti previsti dall'articolo in questione sono punibili solo se sono state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

1.9.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- La Società senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

1.10 Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

1.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.10.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

1.10.3 Descrizione

L'articolo in questione reprime una serie di condotte.

Si ha introduzione nello Stato appena la merce ha passato la frontiera italiana.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Si ha detenzione per vendere ogni volta che, viste le condizioni in cui si trova la cosa, l'attività esplicata o l'atteggiamento tenuto in relazione ad essa dall'agente, risulti certa l'intenzione di costui di metterla in circolazione.

Quanto alla messa in vendita, il delitto sussiste indipendentemente dalla vendita effettiva; non occorre né la offerta né l'esposizione in vendita, ma basta, ad esempio, la giacenza della merce nei luoghi destinati all'esercizio del traffico.

Si ha messa altrimenti in circolazione quando le cose siano fatte uscire dalla sfera di custodia del detentore, con qualsiasi modalità diversa dalla offerta in vendita ed in modo tale da porle a disposizione di persone determinate o indeterminate.

La finalità sottesa a ciascuna delle condotte sopra richiamate è riscontrabile nel trarne un profitto.

I delitti previsti dall'articolo in questione sono punibili solo se sono state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

1.10.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di trarne profitto, senza essere concorsa nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- La Società senza essere concorsa nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

2. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto): elencazione.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati e alle esemplificazioni riportate, va di regola escluso che la Società possa essere, direttamente o indirettamente, coinvolta in un’attività di falsificazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Le sole fattispecie di reato che devono essere prese in considerazione sono quelle descritte dagli artt. 455 c.p. (“Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”), 457 c.p. (“Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”) nonché, in via residuale, dall’art. 453 c.p.p. (“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”), limitatamente alle ipotesi previsti dai punti n. 3 e 4.

Devono inoltre essere prese in considerazione le ipotesi di cui all’art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) e di cui all’ art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

In tale contesto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Incassi e pagamenti per contanti
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

3. Le “macro aree” di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Nell'ambito di ciascuna “macro area”, sono state poi talvolta individuate ulteriori attività “sensibili”, ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI”, “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, i principi a cui si devono ispirare le procedure aziendali, i secondi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, e i terzi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.



INCASSI E PAGAMENTI PER CONTANTI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo
Amministrazione

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Rapporti con fornitori e clienti: pagamenti in contanti
1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 comma 1 n. 3 e 4 c.p.)
 2. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 3. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. controllo del danaro in contante, ricevuto dai clienti quale corrispettivo, mediante dispositivi automatici volti a verificare l'autenticità delle banconote (Amministrazione);
2. procedura di segnalazione che imponga l'inoltro alla Banca d'Italia e alla Questura delle banconote in euro sospette di falsità (Responsabile Operativo);
3. procedura di segnalazione che non faccia ricadere sul dipendente la perdita derivante dall'incasso della banconota sospetta di falsità (responsabile Operativo);
4. divieto di rimettere in circolazione la banconota sospetta di falsità (Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo
Amministrazione

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Bollatura di documenti per attività propria della Società
- b) Bollatura di documenti per l'attività di servizio alla clientela
- c) Bollatura di effetti cambiari
 - 1. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- 1. acquisto dei valori di bollo unicamente da fornitori autorizzati e qualificati (Amministrazione);
- 2. acquisto di valori di bollo unicamente da personale a ciò autorizzato (Amministrazione);
- 3. acquisto di valori di bollo previo rilascio di idoneo documento fiscalmente rilevante (Amministrazione);
- 4. impiego di valori di bollo unicamente provenienti da acquisti autorizzati e certificati secondo le disposizioni di cui sopra;
- 5. verifica dei documenti già assoggettati a valori bollati provenienti dalla clientela; asseverazione, da parte della clientela, dell'autenticità dei valori bollati eventualmente forniti;
- 6. obbligo di denuncia in caso di rinvenimento di valori bollati falsi o alterati (Responsabile Operativo; Amministrazione).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

4. I “processi strumentali” relativi ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività "a rischio reato", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, i processi considerati "strumentali", ovvero quei processi c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio reato". In questo ambito, la strumentalità si concretizza laddove la Società, con la gestione degli acquisti di beni e servizi, metta in circolazione monete o valori di bollo contraffatti o alterati, perfezionando il reato.

Nell'ambito di ciascuna attività "strumentale", sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. "sensibili". Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area "strumentale".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, il "processo strumentale" collegato alle "macro aree" sensibili ritenute più specificamente a rischio risulta essere la seguente:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi



GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- d) Emissione degli ordini di acquisto
- e) Gestione delle importazioni/esportazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo (Partner Tecnico);
5. elenco delle controparti proposte ed accettate (allegato all'accordo quadro con il Partner Tecnico)
6. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
7. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
8. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
9. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
10. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
11. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
12. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
13. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
14. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
15. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Elenco Controparti (allegato all'Accordo Quadro con Partner Tecnico)



5. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico della Società.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di eseguire incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa devono essere separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie;
- la cassa deve essere alimentata solamente attraverso assegni bancari dell’azienda appositamente emessi per il reintegro;
- con cadenza quotidiana, la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;
- nell’ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.



6.1 compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi derivanti dai pagamenti in contanti relativi alla ristorazione commerciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi), proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai reati societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" rilevanti ai fini della prevenzione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.